CAMERA DEI DEPUTATI N. 999

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SISTO, TRAVERSA, GIORDANO, MIROGLIO, BALDI, STELLA, VALEGGIANI

Presentata il 6 febbraio 1969

Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è stato istituito, fin dal 1964, il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Tale Comitato, composto da funzionari statali dei competenti Ministeri, da esperti del settore vitivinicolo, nonché dai rappresentanti delle categorie interessate ai processi della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei vini a denominazione di origine, esplica l'attività prevista dagli articoli 4, 6, 18 e 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Pertanto, il suddetto Comitato esprime il parere sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » e « controllate e garantite »; formula i relativi disciplinari di produzione; promuove di propria iniziativa, in mancanza di richiesta da parte degli interessati, i decreti di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » e « controllate e garantite » per i vini di sicura rinomanza e prestigio; collabora con gli organi statali di vigilanza per l'applicazione e l'osservanza dei decreti

di riconoscimento e dei disciplinari di produzione; promuove ed assume iniziative in materia di studio e di propaganda per il miglioramento e la più ampia divulgazione dei prodotti vinicoli; interviene per la tutela, in Italia ed all'estero, delle denominazioni di origine « controllate » e « controllate e garantite »; esprime il parere, previsto dall'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica, sull'eventuale incarico - che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della industria e del commercio, può affidare ai consorzi volontari per la tutela del vino con denominazione di origine « controllata » e « controllata e garantita » - concernente la vigilanza sull'applicazione dei disciplinari di produzione ed altresì la distribuzione dei contrassegni di Stato previsti dall'articolo 7 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, il cui prezzo è stabilito nella somma massima di lire tre per litro, con conseguente notevole afflusso di proventi nel bilancio dello Stato.

Per l'attuazione delle attribuzioni istituzionali del suddetto Comitato, quali risultano dalle richiamate disposizioni del decreto del

V LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Presidente della Repubblica n. 930 del 12 luglio 1963, e per il funzionamento del Comitato stesso si è resa necessaria l'assegnazione di adeguati mezzi finanziari ed a ciò si è ovviato con la legge del 15 novembre 1966, n. 1034, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1966, n. 308, che autorizzava una spesa complessiva di lire 310 milioni ripartita tra gli esercizi finanziari dal 1966 al 1969, ma riguardante anche le spese assunte sin dall'inizio dell'attività svolta dal Comitato a partire dai primi mesi del 1964.

Con i fondi messi a sua disposizione il Comitato nazionale, nei suoi primi 5 anni di attività, ha svolto un notevole lavoro riguardante l'esame delle domande di riconoscimento di 97 denominazioni di origine interessanti tutte le regioni d'Italia. Di queste, 77 hanno ottenuto parere positivo e 20 parere negativo.

Nell'ambito di queste istruttorie, già 52 denominazioni hanno avuto i decreti definitivi e l'iniziale applicazione della legge con il controllo della produzione entro le zone delimitate.

Nella relazione conclusiva del presidente del Comitato nazionale, senatore Paolo Desana, sul primo quinquennio di attività del Comitato, la prosecuzione del finanziamento del Comitato nazionale è stata posta nella massima evidenza per evitare un'interruzione dell'opera intrapresa, con grave danno per i vitivinicoltori che attendono l'inizio dell'istruttoria o la definizione di pratiche di grande importanza.

Inoltre è necessario che il Comitato attenga alla promozione delle altre attività istituzionali previste dalla legge, quali l'assunzione di iniziative in materia di studi e propaganda in Italia ed all'estero, per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei vini riconosciuti, e quelle riguardanti la collaborazione con competenti organi statali per l'attuazione del controllo sulla produzione e commercializzazione dei vini di origine che non ha ancora potuto essere effettuata nel modo dovuto alla sua grande importanza.

Per quest'ultime competenze istituzionali a carattere permanente si ritiene, in futuro, di poter disporre degli introiti derivanti dal provento della vendita dei contrassegni di Stato per i vini con denominazione di origine « controllata e garantita », di cui all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930.

Poiché la sopracitata legge 15 novembre 1966, n. 1034, impegna gli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste fino al 1969 è pertanto necessario provvedere al finanziamento delle attività relative agli anni seguenti. Ed a tal fine, con l'unita proposta di legge, viene autorizzato un finanziamento annuo di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1975.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per l'adempimento dei compiti demandati al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini a termini dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 e per fronteggiare le relative spese di funzionamento previste dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1966, n. 1034, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1975, una spesa di lire 70 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 2.

Alla spesa di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1975 si provvede mediante riduzione del corrispondente fondo iscritto, per i medesimi esercizi, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.